Tribunale di Milano, sez. I civile – 10/06/2019, n. 5548. Est. Gandolfi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato il 28/10/16 Re. Be. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 27/6/16 con cui il Tribunale di Milano, gli ingiungeva di pagare a Ca. STUDIO LEGALE ASSOCIATO l'importo di euro 61.104,74, a titolo di saldo competenze professionali

L'opponente rilevava di essere stato assistito dall'avv. Ba. (affiancata per un certo tempo all'avv. X.), socia dello studio ricorrente, in una complessa ed annosa vicenda che lo aveva visto contrapposto alla Lefil s.r.l. (ed a Pi. Le.), per un credito nascente da un riconoscimento di debito del 1975, pari ad lire 78.400.000, oggetto di decreto ingiuntivo a sua favore. Il decreto non veniva opposto da LEFIL, e diveniva definitivo. Il credito nei confronti di Le., oggetto di un diverso provvedimento monitorio, veniva accertato in via definitiva con sentenza 15/12/03-15/3/04 della Corte di Cassazione.

Lefil s.r.l. proponeva opposizione agli atti esecutivi, relativamente all'ordinanza 8/5/01 del G.E della procedura di esecuzione forzata, che veniva decisa dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 30/6/03 che determinava il credito in euro 3.256.016.34 in relazione al calcolo degli interessi pattuiti.

La sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Torino, e LEFIL proponeva ricorso per cassazione, allegando la violazione dell'art. 1284, II c.c., fondata sul fatto che la clausola relativa alla corresponsione di interessi oltre il tasso legale deve indicare il tasso pattuito o a criteri obbiettivamente individuabili.

Be., assistito dall'avv. Ba. proponeva controricorso, nel quale il legale ometteva di porre la questione, dirimente, del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, non opposto, con conseguente inammissibilità dell'azione relativa alla validità della pattuizione sugli interessi. La Corte di Cassazione, con sentenza 1276/10 accoglieva il ricorso di LEFIL e dichiarava la nullità della convenzione sugli interessi legali.

L'avv. Ba. trasmetteva quindi ricorso per revocazione ex art. 398 c.p.c., procedimento che veniva promosso, peraltro con il patrocinio di altri legali e dichiarato inammissibile.

Nel frattempo il giudizio di rinvio avanti alla Corte d'Appello di Torino, ridetermina il credito, secondo i criteri indicati dalla Cassazione, in euro 717.302,93.

In questa sede, Be. contesta l'entità del credito per prestazioni professionali relativamente all'importo di euro 33.350,40, quale "success fee" pattuita nel febbraio 2009, per nullità trattandosi di un "patto di quota lite", nonché la decorrenza degli interessi legali ingiunti.

In via riconvenzionale, l'opponente volgeva azione di responsabilità professionale, per non avere l'avv. Ba. adeguatamente eccepito il giudicato e per la mancata impugnazione del capo della sentenza della Corte d'Appello di Torino che statuiva la compensazione delle spese, nonché per non avere segnalato la possibilità di azionare la tutela risarcitoria contro lo Stato ex L.117/88 e chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale, pari quantomeno ad euro 1.500.000,00 e non patrimoniale, per lesione del diritto alla salute ed alla tutela legale ex art. 24 Cost., nonché, subordinatamente per la perdita di chances, con interessi legali e rivalutazione, da compensarsi, in ogni caso, con il credito azionato monitoriamente.

Si costituiva lo Studio Ca., allegando piena legittimità delle proprie pretese creditorie, sottolineando come tutte le iniziative giudiziarie in cui aveva difeso Be. si erano concluse con il pieno successo di questi. In via preliminare lo Studio Ca. eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, per carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c. e nel merito contestava an e quantum delle pretese.

Be. veniva autorizzato, come tempestivamente richiesto sin dalla citazione in opposizione, a chiamare in causa l'avv. Ba., nei cui confronti svolgeva la domanda di risarcimento dei danni da negligenza professionale.

Si costituiva l'avv. Ba. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestando tutte le domande di Be..

Il G.I. concedeva altresì la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e quindi assegnava i termini di cui all'art. 183, VI c.p.c.

Senza istruttoria orale, all'udienza del 23/1/19 la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per danni da inadempimento professionale.

Secondo il costante insegnamento della S.C. “la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo, appunto, l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta (così Cass. 6520/07, conf. Cass. 1285/09 e 7070/16).

Siffatta connessione appare del tutto evidente laddove, al credito per prestazioni professionali si opponga l'inadempimento del professionista e si svolga la domanda di risarcimento dei danni.

Come accennato, l'avv. Ba. eccepisce altresì la propria carenza di legittimazione passiva.

Tuttavia, l'art. 14 della Legge Professionale Forense statuisce, tra l'altro, che l'incarico per lo svolgimento dell'attività professionale è personale, anche se conferito ad un avvocato componente di una associazione professionale o di una società professionale, di conseguenza, con l'accettazione dell'incarico, il professionista ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

Nel merito, occorre premettere alcuni cenni in ordine alla responsabilità professionale dell'avvocato.

In via generale si osserva che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13; Cass. 8863/11; Cass. 6967/06).

In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.

La Suprema Corte ha altresì precisato che: “la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti; a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (Cass. 24544/2009).

Più in particolare, “ l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per

negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005, n. 16846). Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.) o la scelta tra soluzioni comunque opinabili.

Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.

Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cassazione civile, 9238/07).

Come accennato, Be. allega la responsabilità della professionista e dello Studio Ca. per non avere adeguatamente eccepito, nel controricorso in Cassazione, il giudicato che copriva dedotto e deducibile in relazione al credito nei confronti Lefil, inoltre per la mancata impugnazione del capo della sentenza della Corte d'Appello di Torino che statuiva la compensazione delle spese, nonché per non avere segnalato la possibilità di azionare la tutela risarcitoria contro lo Stato ex L.117/88

Sotto il primo profilo, l'esistenza del mandato è indiscutibile (ed indiscussa), come allegata la -ritenuta difettosa prestazione dell'avv. Ba..

Tuttavia, non pare al Tribunale che la doglianza sia fondata: invero, nel controricorso si indica chiaramente che il decreto ingiuntivo n. 578/84 emesso a carico di Lefil ed a

favore di Be. “veniva notificato alla debitrice e non veniva da quest'ultima opposto; con il che il decreto passava in giudicato”, ricordando, nella parte narrativa, le vicende delle opposizione agli atti esecutivi, relativa al solo quantum degli interessi e oggetto di gravame avanti al Collegio (doc. 7 att.)

Certamente si tratta di un riferimento molto sintetico, ma l'indicazione del passaggio giudicato del titolo su cui si fonda il credito di Be. non necessita di per sé formule sacramentali.

Peraltro, come è noto, “nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., (...) questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo

stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso" (Cass. SU 13916/06).

La giurisprudenza successiva della Corte si è ovviamente uniformata all'insegnamento delle Sezioni Unite, ed anche recentemente è stato ribadito che "in tema di ricorso per cassazione, a fronte di un'eccezione di giudicato esterno, ancorché meramente assertiva, è compito del giudice di legittimità verificare l'effettiva esistenza di una pronuncia avente tale valenza poiché il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, è effettuabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione" (così Cass. 25342/17; v. anche Cass. 8607/17, 15627/16, 2838/15).

Pertanto nessuna rilevanza avrebbe avuto persino l'eventuale mancata indicazione del giudicato (purché documentata nel fascicolo o rilevabile aliunde).

Ma in ogni caso, la Corte, nella sentenza 12276/10 tra Fallimento Lefil e Be., ha dimostrato di essere edotta del passaggio in giudicato del decreto 578/84 (v. pag. 3 doc. 8 att.) e di conoscerne il contenuto laddove si rileva che veniva ingiunto a Lefil "l'immediato pagamento dell'importo capitale indicato, oltre rivalutazione ed interessi convenzionali" (pag. 5).

Ora, come è noto, ed ancora recentemente ribadito "l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano

per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo" (così Cass. 5846/19, conf. ex multis 25745/17).

Il giudicato copre non solo l'azione, ma anche le eccezioni, e pure le questioni rilevabili d'ufficio, come sempre sottolineato (anche antecedentemente alla pronuncia di cui si discute) dalla S.C.: "può ritenersi formato un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio. Il giudicato, così inteso, comporta una limitazione del potere del giudice di conoscere "ex officio " di determinate questioni" (Cass. 14055/07).

Nel caso che ci occupa, la Corte, probabilmente colpita dalla profonda iniquità della pattuizione, che aveva portato, sia pure in trenta anni a centuplicare il credito (pari a circa 40.000,00 euro) ha ritento la nullità della clausola pattizia, malgrado il decreto ingiuntivo, mai opposto, si riferisse agli "interessi convenzionali".

Per quanto rileva in questa sede, nessuna responsabilità è addebitabile alla difesa di Be., quindi all'avv. Ba., che ha correttamente svolto l'incarico professionale, in relazione a tale scelta del S.C.

L'attore censura la scelta di non ricorrere anche in relazione alla compensazione delle spese legali disposta dalla Corte d'Appello di Torino, mentre i convenuti affermano che si sia trattato di una scelta condivisa, avendo la parte ed il legale deciso di concentrare le difese sulla inammissibilità del ricorso di Lefil.

Siffatta allegazione non risulta comprovata, ma dalla documentazione prodotta risulterebbe indirettamente un costante flusso informativo tra Be. e i suoi difensori e appare improbabile che l'attore avesse deciso di affrontare le spese di una cassazione con rinvio solo ai fini del recupero parziale delle spese di lite da una procedura concorsuale.

In ogni caso non va dimenticato che la Corte di Cassazione (Cass. 2638/2013), ha da tempo chiarito che "ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010)" (conf. Cass. 7309/17; 12308/17).

Nel caso concreto, non vigendo ancora l'art. 92, II c.p.c. nel testo attuale, la possibilità di operare la compensazione delle spese tra le parti non era vincolata alla reciproca soccombenza ed il limite era fissato dalla adeguata motivazione della scelta fatta, il che nel caso concreto ricorre, avendo la Corte torinese fatto riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla complessità delle questioni controverse (doc. 5 att.).

Nessun altro incarico ai legali è oggetto delle lamentela attoree, risultando comunque dagli atti che quello, originariamente affidato di ricorrere per revocazione ex art. 398 c.p.c. (doc. 12 att.), è stato revocato, ed affidato a terzi (con conseguenze che qui non possono in alcun modo essere considerate).

Infine, Be. si duole della negligenza dei convenuti, che avrebbero omesso di segnalargli la possibilità di agire contro Lo Stato ai sensi le a L.117/88.

Ora, a parte l'opinabile fondatezza delle pretese, risulta dalla mail di Be. all'avv. Ba. in data 11/6/10 (doc. 11 att.) che siffatta possibilità era ben nota all'odierno attore e meglio ribadita nella mail 19/7/10 (sempre rivolta all'avv. Ba. da Be., nonché dalla moglie di questi, doc. 20 att.).

Pertanto nessuna carenza di informazione per negligenza può essere attribuita ai convenuti, risultando pacifico che l'incarico non è stato dato o non è stato accettato (ben potendo l'attore, se lo riteneva, rivolgersi ad altri patrocinatori).

Pertanto le doglianze di inadempimento e responsabilità professionale svolte in via riconvenzionale da Re. Be. sono risultate infondate.

Il credito dello Studio legale Associato Ca.

L'attore opponente contesta, come accennato, il credito azionato monitoriamente dallo Studio Ca., rappresentato per circa la metà dalla “succes fee”, proposta dall'Avv. Barriè e pacificamente accettata da Be. per il tramite della moglie.

Secondo l'opponente tale clausola rappresenterebbe un patto di quota lite, vietato ex art. 1261 c.c. e quindi nullo ex art. 1418 c.c.

Tuttavia non essendo una cessione della res litigiosa ex art 1261 c.c., non pare neppure un patto di quota lite in senso stretto.

In proposito la S.C. ha stabilito che, anche prima dell'entrata in vigore della L.246/06, “in tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 cod. civ. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso

al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite." (Cass. 6519/12).

Deve comunque trattarsi di compenso aggiuntivo, non sostitutivo, qualificabile come "palmario", cioè di premio pattuito in aggiunta al compenso tariffario.

Peraltro, successivamente le S.U si sono espresse nel senso che anche "l'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, in quanto l'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, vieta l'accordo quotalizio che preveda un compenso sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio.

(Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248)" (Cass. SU 25012/14.

Considerato il valore della controversia e comunque il risultato raggiunto, pari ad uro 717.302,93, la quantità di prestazioni richieste allo Studio Ca., in molteplici controversie di diversa natura e oggetto e la loro importanza, la pretesa azionata, in entrambe le componenti, non risulta sproporzionata ed il decreto opposto deve trovare integrale conferma.

L'opponente, soccombente nel merito, deve essere altresì essere condannato alla rifusione delle spese del presente processo di opposizione, qui liquidate a favore dello Studio Ca. e dell'avv. Ba., in via solidale attiva, considerata la sostanziale identità di difese e di patrocinante, in euro 30.000,00 per compensi, alla luce degli importi richiesti da Be. ex art. 6T.P., oltre ad euro 350,00 per spese vive, oltre 15% spese generali, IVA e CPA

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 28/10/16 da Re. Be. contro Ca. STUDIO LEGALE ASSOCIATO ed estese nei confronti dell'avv. Ma. Ba., con atto di chiamata autorizzata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,

A) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 27/6/16 con cui il Tribunale di Milano, ingiungeva all'attore di pagare a Ca. STUDIO LEGALE ASSOCIATO l'importo di euro 61.104,74, a titolo di saldo competenze professionali, e per l'effetto conferma il decreto in tutte le sue statuizioni.

B) rigetta le domande di responsabilità professionale proposte da Re. Be. nei confronti dello Studio Ca. e dell'avv. Ma. Ba.

C) condanna Re. Be. e pagare al convenuto Ca. Studio Legale Associato e all'avv. Ba. in via solidale attiva, considerata la sostanziale identità di difese e di patrocinante le spese legali, come sopra liquidate in euro 30.000,00 per compensi, alla luce degli importi richiesti da Be. ex art. 6T.P., oltre ad euro 350,00 per spese vive, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Milano 6/6/19

Depositata in Cancelleria il 10/06/2019